

# **Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente (OULiq)**

del... 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 37b e 199 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>1</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'imposizione degli utili di liquidazione di un contribuente in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente:

- a. dopo il compimento dei 55 anni; oppure
- b. in seguito a invalidità.

<sup>2</sup> L'insorgere dell'invalidità si determina secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> su l'assicurazione per l'invalidità.

<sup>3</sup> La presente ordinanza non si applica:

1. ai proventi da un'attività lucrativa indipendente e agli altri proventi che non provengono dalla liquidazione;
2. agli utili di liquidazione che il contribuente di cui al capoverso 1 realizza dopo la ripresa di un'attività lucrativa indipendente.

### **Art. 2**            Anno di liquidazione

Si considera anno di liquidazione l'esercizio nel corso del quale viene conclusa la liquidazione.

---

<sup>1</sup> RS 642.11  
<sup>2</sup> RS 831.20

### **Art. 3** Rapporto con l'articolo 18a LIFD

<sup>1</sup> La presente ordinanza non si applica alle riserve occulte realizzate se l'imposizione delle riserve occulte a titolo di reddito da attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 18a capoverso 1 LIFD è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

<sup>2</sup> Tuttavia, se nel corso dell'anno di liquidazione o dell'anno precedente l'immobile è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata oppure è alienato, le riserve occulte realizzate costituiscono parte integrante degli utili di liquidazione.

## **Sezione 2: Riscatto in un'istituzione di previdenza**

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Se è affiliato a un'istituzione di previdenza, il contribuente può effettuare un riscatto in un'istituzione di previdenza nel quadro delle disposizioni regolamentari nel corso dell'anno di liquidazione o dell'anno precedente.

<sup>2</sup> Il contribuente può dedurre l'importo del riscatto dai suoi proventi (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD).

<sup>3</sup> Un'eccedenza di contributi riduce gli utili di liquidazione.

## **Sezione 3: Riscatto fittizio**

### **Art. 5** Principi

<sup>1</sup> Il contribuente può richiedere all'autorità fiscale la presa in considerazione di un riscatto fittizio.

<sup>2</sup> Egli deve produrre i documenti giustificativi necessari al calcolo del riscatto fittizio ai sensi dell'articolo 6.

### **Art. 6** Calcolo del riscatto fittizio

<sup>1</sup> L'importo del riscatto fittizio di un contribuente è calcolato sulla base dell'aliquota dell'accredito di vecchiaia del 15 per cento moltiplicata per il numero di anni secondo il capoverso 2 e del reddito ai sensi dei capoversi 3-5, diminuito delle deduzioni di cui al capoverso 6. Esso non deve superare l'importo degli utili di liquidazione.

<sup>2</sup> È determinante il numero di anni compresi tra il 25° anno di età e l'età nell'anno di liquidazione, ma al massimo l'età AVS ordinaria.

<sup>3</sup> Il reddito corrisponde alla media della somma del reddito da attività lucrativa indipendente soggetto all'AVS degli ultimi cinque esercizi precedenti l'anno di liquidazione, dedotte le riserve occulte realizzate nel corso dell'anno precedente.

<sup>4</sup> Il reddito è calcolato in base al numero effettivo di anni di attività lucrativa indipendente se il contribuente fornisce la prova di aver esercitato un'attività lucrativa indipendente per meno di cinque anni prima dell'anno di liquidazione.

<sup>5</sup> Il reddito non può superare il decuplo dell'importo massimo di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

<sup>6</sup> Sono dedotti:

- a. l' avere di vecchiaia dalla previdenza professionale, in particolare:
  1. l' avere presso l'istituzione di previdenza e l' avere di libero passaggio;
  2. l' avere del pilastro 3a secondo l'articolo 60a capoverso 2 dell'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>4</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. i prelievi anticipati secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 13 novembre 1985<sup>5</sup> sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
- c. i prelievi anticipati secondo l'articolo 30c LPP;
- d. gli altri pagamenti in contanti da istituzioni di previdenza, di libero passaggio e del pilastro 3a, nonché i versamenti da polizze corrispondenti e da fondi di previdenza;
- e. le prestazioni di invalidità e di vecchiaia di istituzioni di previdenza, di libero passaggio e del pilastro 3a, nonché quelle di polizze corrispondenti e di fondi di previdenza.

**Art. 7** Affiliazione a posteriori a un'istituzione di previdenza

Il riscatto fittizio preso in considerazione è computato fiscalmente nel riscatto successivo presso un'istituzione di previdenza.

**Art. 8** Imposizione del riscatto fittizio

L'importo del riscatto fittizio è tassato conformemente all'articolo 38 capoverso 2 LIFD.

## **Sezione 4: Calcolo e imposizione degli utili di liquidazione**

**Art. 9** Calcolo

Gli utili di liquidazione constano delle riserve occulte realizzate nell'anno di liquidazione e nell'anno precedente, dedotti:

---

3 RS 831.40

4 RS 831.441.1

5 RS 831.461.3

- a. le eccedenze di contributi (art. 4 cpv. 3);
- b. il riscatto fittizio;
- c. le spese originate dalla realizzazione delle riserve occulte;
- d. il riporto di perdita e la perdita dell'esercizio in corso che non hanno potuto essere computati con il reddito da attività lucrativa indipendente.

#### **Art. 10** Imposizione

<sup>1</sup> Per stabilire l'aliquota d'imposta applicabile ai sensi dell'articolo 214 LIFD è determinante un quinto degli utili di liquidazione.

<sup>2</sup> L'aliquota d'imposta ammonta tuttavia almeno al 2 per cento.

### **Sezione 5: Devoluzione ereditaria**

#### **Art. 11** Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari

<sup>1</sup> L'aliquota d'imposta è stabilita secondo l'articolo 10 se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l'attività lucrativa indipendente e liquidano l'impresa individuale entro cinque anni dal decesso. Lo stesso vale se gli eredi o i legatari non continuano l'attività del contribuente in una società di persone e se, entro cinque anni dal decesso, la quota sociale è alienata o la società di persone è liquidata.

<sup>2</sup> Se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l'attività lucrativa indipendente e non liquidano l'impresa individuale entro cinque anni dal decesso del contribuente, alla scadenza di questo termine si procede a un conteggio fiscale sistematico ai sensi del capoverso 1.

<sup>3</sup> Se non continuano l'attività lucrativa indipendente e non alienano la quota della società di persone entro cinque anni dal decesso del contribuente, gli eredi o i legatari del contribuente possono far valere l'imposizione privilegiata ai sensi dell'articolo 37b capoverso 2 LIFD soltanto se essi stessi adempiono le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 1.

<sup>4</sup> Gli eredi e i legatari non possono far valere un riscatto fittizio ai sensi dell'articolo 5.

#### **Art. 12** Continuazione dell'attività lucrativa indipendente da parte degli eredi o dei legatari

Se gli eredi o i legatari del contribuente continuano l'attività lucrativa indipendente, la presente ordinanza si applica soltanto se essi stessi adempiono le condizioni di cui all'articolo 37b LIFD. Il mero adempimento degli obblighi sussistenti al momento della devoluzione ereditaria non è considerato come continuazione.

## **Sezione 6: Entrata in vigore**

### **Art. 13**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova